



COMUNE DI BOLZANO VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA

ALLEGATO A)

REGOLAMENTO
ADDIZIONALE
COMUNALE
ALL'IRPEF

INDICE

- Articolo 1 - Ambito di applicazione
 - Articolo 2 - Termine per la variazione dell'aliquota
 - Articolo 3 - Competenza alla variazione dell'aliquota
 - Articolo 4 - Determinazione dell'aliquota
 - Articolo 5 - Esenzione
 - Articolo 6 - Disposizioni finali
-

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 (1) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, disciplina le modalità di variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 (2) del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

Articolo 2 - Termine per la variazione dell'aliquota

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilita entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione (3), se non diversamente disposto.

Articolo 3 - Competenza alla variazione dell'aliquota

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilita annualmente dal Consiglio Comunale con propria deliberazione (4).

Articolo 4 - Determinazione dell'aliquota

1. Per l'anno 2011 l'aliquota di compartecipazione della addizionale comunale all'IRPEF è stabilita nella misura dello 0,2% punti percentuali sul reddito imponibile rilevante ai fini IRPEF.
2. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere la misura massima stabilita per Legge (5).

Articolo 5 - Esenzione

1. Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale comunale i contribuenti con un reddito imponibile non superiore a € 10.000,00 a condizione che alla determinazione del predetto imponibile abbiano concorso redditi derivanti da lavoro dipendente e/o ad esso assimilato e/o da pensione.
2. Se il reddito imponibile, come sopra determinato, supera la soglia di esenzione di Euro 12.000,00, l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo.

Articolo 6 - Disposizioni finali (6)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Note:

- (1) D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, Titolo III "Riordino della disciplina dei tributi locali", articolo 52 "Potestà Regolamentare generale delle province e dei comuni"; Circolare Ministero delle Finanze 26 maggio 1999 n. 118/E - Tributi locali. Potere regolamentare di Comuni e Province - D.Lgs. 446/1997.
- (2) D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 "Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della Legge 16 giugno 1998, n. 242".
- (3) D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, articolo 54; D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Legge 296/2007 (Legge Finanziaria 2007) articolo 1 comma 169.
- (4) Art. 42 lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, articolo 1 comma 142 legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007).
- (5) D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, Titolo III "Riordino della disciplina dei tributi locali", articolo 52 "Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni"; D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, articolo 3.
- (6) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) e Regolamento Entrate Tributarie (Regolamento n. 267); D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 (Versamento unificato); D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (Accertamento delle Imposte sui Redditi).